



CAPITOLO I

ATTO DI CITAZIONE

1. Inquadramento generale

La citazione è l'atto con cui si introduce il processo ordinario di cognizione davanti al Tribunale. Si tratta di un atto complesso, disciplinato dall'art. 163 c.p.c., diretto sia alla parte e sia al giudice, con cui l'attore: (a) propone la domanda giudiziale, individuando la situazione sostanziale di cui chiede la tutela (*editio actionis*); (b) instaura il contraddittorio con il convenuto, invitandolo a comparire ad un'udienza fissata dallo stesso attore innanzi al giudice competente (*vocatio in ius*), ponendolo così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Soltanto in seguito alla notificazione dell'atto di citazione al convenuto il processo può considerarsi pendente.

L'atto di citazione costituisce lo strumento ordinario con cui si introduce il giudizio di cognizione avanti al Tribunale, salvo che nei casi previsti dalla legge ove il procedimento si instaura con *ricorso* (es.: il *procedimento del lavoro*, il *procedimento semplificato di cognizione*, il *procedimento avanti al Giudice di Pace*). In questi casi l'atto è rivolto direttamente al giudice, il quale fisserà la data della prima udienza: a differenza dell'atto di citazione, dunque, il ricorso, conterrà solo l'*editio actionis*, non anche la *vocatio in ius*.

2. Caratteristiche dell'atto

Tipico: è sottoposto al regime di tipicità, temperato dagli artt. 121 e 156, co. 3 c.p.c. che sanciscono il principio del *raggiungimento dello scopo degli atti*.

- ▶ L'adozione di una forma erronea d'introduzione della causa (*ricorso*, anziché *citazione*) **non comporta la nullità del giudizio:** vale il principio della conversione degli atti nulli che raggiungono lo scopo, «*ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato un effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario*» (Cass., n. 18201/06).

Doppiamente recettizio: è necessario che quest'ultimo venga portato a conoscenza dei destinatari nelle forme previste:

- a) Nei confronti della *controparte*: mediante notificazione al convenuto, ai sensi degli articoli 137 ss. c.p.c. e della legge 53/94 (notifica diretta dell'avvocato).



- b) Nei confronti del *giudice*: mediante costituzione in giudizio, ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., depositando telematicamente il fascicolo di parte che deve contenere l'originale di notifica, la procura alle liti, i documenti offerti in comunicazione, la nota di iscrizione a ruolo.

«**Ad udienza fissa**» (*diversamente dal ricorso*): la data di udienza è fissata direttamente dall'attore (e non dal Tribunale). L'art. 163-bis, co. 1°, c.p.c. prevede che tra il giorno della notificazione dell'atto e quello dell'udienza debbano intercorrere **termini liberi non inferiori a 120 giorni** (150 se il luogo della notificazione si trova all'estero).

- ▶ Detto termine ha carattere *dilatorio* ed è finalizzato a consentire al convenuto di predisporre per tempo le proprie difese.
- ▶ Detto termine è *libero*: nel computo del termine libero devono escludersi il giorno iniziale e quello finale, ma non i giorni festivi intermedi (Cass., SS.UU., n. 14699/03).
- ▶ *Ai fini dell'osservanza dei termini a comparire*: «per 'giorno della notificazione', ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità (...)» (Cass., n. 8523/06).
- ▶ *La sospensione feriale*: va considerata nel calcolo dei termini. Intercede dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (l. 7/10/1969, n. 742 e D.l. 12/9/2014, n. 132, convertito in l. 10/11/2014 n. 162).
- ▶ *Anticipazione dell'udienza fissata dall'attore*: ai sensi dell'art. 163-bis, co. 3 c.p.c. il convenuto può chiedere al giudice l'anticipazione della data di prima udienza se essa supera i 120 giorni.
- ▶ *Abbreviazione dei termini*: non è possibile l'abbreviazione del termine per comparire da parte dell'attore.

3. Effetti dell'atto

La notificazione dell'atto di citazione produce **effetti processuali** ed **effetti sostanziali**.

- a) **Effetti processuali**: si concretano nella litispendenza, ossia la pendenza della lite, e sono posti a tutela di entrambe le parti:

- i. **Perpetuatio iurisdictionis** (art. 5 c.p.c.), ossia il momento determinante della *giurisdizione* e della *competenza*: rispetto all'individuazione della giurisdizione e della competenza è irrilevante il mutamento della legge o dello stato di fatto successivo alla proposizione della domanda.
 - ii. **Litispendenza** (art. 39 c.p.c.): per il principio della *prevenzione*, quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice adito successivamente dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
 - iii. **Determinazione della materia del contendere**, ossia l'oggetto del processo: divieto di *mutatio libelli*, cioè il divieto di introdurre nuove domande. È possibile, tuttavia, precisare e modificare la domanda, nell'ambito dell'esercizio del c.d. *ius poenitendi*.
 - iv. **Perpetuatio legitimationis**, ossia la successione nel diritto controverso: dopo la notifica il diritto diventa «controverso» e si applica la norma sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, *ex art. 111 c.p.c.*
- b) Effetti sostanziali:** sopravvivono indipendentemente dal successivo sviluppo del processo (anche se l'atto è nullo o il processo si estingue). Sono posti a tutela della parte che ha ragione:
- i. **Interruzione della prescrizione** (art. 2943 c.c.): la notificazione della citazione interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere con il *passaggio in giudicato* della sentenza (art. 2945, co. 2 c.c.). Interrompe la prescrizione anche l'atto di citazione nullo.
 - ii. **Sospensione della prescrizione** (art. 2945 c.c.): la prescrizione è sospesa nel corso del giudizio.
 - iii. **Impedimento della decadenza** (art. 2966 c.c.): si produce anche se proposta ad un giudice incompetente (es.: in caso di impugnativa delle delibere dell'assemblea di condominio).
 - iv. **Costituzione in mora del debitore convenuto:** si produce anche se l'atto di citazione è nullo. È esclusa nel caso di azioni di mero accertamento, ove non sia espressamente richiesto l'adempimento della prestazione.
 - v. **Decorrenza interessi:** l'art. 1284, co. 4°, c.c. (modificato dalla l. 162/14) che prevede che "*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*" [d.lgs. 192/12]: dunque da interessi del 2,5% ad interessi all'8% (+2,5%).

4. Contenuto dell'atto di citazione

Gli elementi dell'atto di citazione sono indicati all'articolo 163 c.p.c., a pena di nullità, con l'eccezione del n. 3-*bis* dell'art. 163 (Indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità), non richiamato dall'art. 164 c.p.c.

In sintesi:	
i. Indicazione dell'Organo Giudiziario	viii. Indicazione numero di fax difensore
ii. Indicazione del <i>nomen iuris</i> dell'atto	ix. Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
iii. Indicazione delle parti (attore e convenuto)	x. <i>Vocatio in ius</i>
iv. Indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità (ove prevista)	xi. Conclusioni
v. Indicazione dei difensori	xii. Dichiarazione di valore
vi. Indicazione della procura (poi apposta in calce)	xiii. Mezzi di prova
vii. Elezione di domicilio	xiv. Luogo, data e firma dell'atto
	xv. Procura speciale alle liti
	xvi. Relata di notifica

i. Indicazione dell'organo giudiziario.

Indicazione, nell'intestazione dell'atto, dell'organo (Tribunale) avanti al quale la domanda è proposta. La mancata e/o assoluta incertezza dell'organo giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, *ex art. 164, co.1°, c.p.c.*

- ▶ **Da non confondere** con l'errore del giudice che comporta invece *l'incompetenza*. La competenza spetta al Tribunale o all'Ufficio del Giudice di Pace. È disciplinata dagli artt. 7 ss. c.p.c. che dispongono come segue.
- ▶ **Al Giudice di Pace:**
 - ▶ le cause relative a beni mobili fino al valore di € 10.000.
 - ▶ le cause per risarcimento danni da circolazione veicoli/natanti fino a € 25.000.
 - ▶ **indipendentemente dal valore**, le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze, cause relative in materia di immissioni di fumo e calore, modalità d'uso di servizi condominiali, ritardo pagamento di prestazioni previdenziali.
 - **Dal 31/10/2025** competenza del Giudice di Pace sarà estesa:
 - indipendentemente dal valore cause: in materia di condominio, vasta gamma di cause in materia di diritti reali (per es: comunione di muri e alberi, luci e vedute, stillicidio e acque, occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione, enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazioni di regolamento e decisioni nelle comunioni, diritti e obblighi del possesso nella restituzione della cosa)

- per valore limitato a € 30.000: per le cause di usucapione degli immobili, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie.
- ▶ **Al Tribunale:** tutte le altre cause non riservate per materia o per valore al Giudice di Pace.
- ▶ **Attenzione** ad eventuali *sezioni distaccate*: in questo caso la questione **non è di competenza**, vi è solo la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, *ex art. 83-ter*, disp. att. c.p.c. (da rilevarsi entro l'udienza *ex art. 183 c.p.c.*). Oggi il problema è quasi totalmente eliminato a seguito del D.lgs. 155/12, benché vi sia stato il ripristino di alcune sedi distaccate (es.: Ischia, Portoferraio, Lipari).
- ▶ **Attenzione** ad indicare eventuali *sezioni specializzate*:
 - ▶ Sezione specializzata *Agraria*;
 - ▶ Sezione specializzata in materia di *impresa* [D.lgs. 168/03]: sono 21 in Italia e si occupano di: (*i.*) controversie per rapporti societari per SRL, SPA, SAPA, Cooperative (es.: azioni di responsabilità, trasferimenti partecipazioni, patti parasociali, ecc.); (*ii.*) controversie su contratti pubblici di appalto lavori; (*iii.*) controversie su marchi, brevetti, disegni, diritto d'autore; (*iv.*) controversie relative alla violazione della normativa antitrust UE, azioni di classe.
 - ▶ Sezione specializzata in materia di *immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.*, *ex l. 46/2017*, sono 26 (lo stesso numero delle Corti d'appello), in vigore dal 13/2/2018.
- ▶ **N.B.:** il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata del medesimo ufficio giudiziario (es.: Bologna) non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario. Diversamente, è questione di competenza in senso proprio, la relazione tra la sezione specializzata e l'ufficio giudiziario diverso da quello della sezione (es. Rimini e Bologna) (Cass., SS.UU., n. 19882/19).

ii. Indicazione del nomen iuris dell'atto.

Non è necessario a pena di nullità, ma è molto consigliato!

iii. Indicazione delle parti (attore e convenuto).

La mancata e/o assoluta incertezza delle parti comporta la nullità dell'atto di citazione *ex art. 164*, co. 1°, c.p.c.

▶ **Nel caso di persone fisiche:**

- ▶ Per l'**attore**: indicare il nome, il cognome, la residenza e il C.F.
- ▶ Per il **convenuto**: indicare il nome, il cognome, la residenza/domicilio/dimora e il C.F. Dunque, mentre per l'attore serve la residenza (e non il

domicilio), per il convenuto si può mettere anche il domicilio. Se **manca** l'indicazione della residenza dell'attore, non vi è la nullità dell'atto (salvo che non si possa identificare il soggetto). Si devono inoltre indicare le generalità delle persone che *rappresentano* o *assistono* l'attore o il convenuto (cioè il genitore, il curatore, il tutore, l'ADS).

- ▶ **Nel caso di persone giuridiche:**
 - ▶ Si deve indicare la denominazione della persona giuridica e il **legale rappresentante *pro tempore***. Non serve il nome del legale rappresentante: è sufficiente un'indicazione generica (es.: Presidente del c.d.a, amministratore delegato) o anche il solo riferimento al legale rappresentante *pro tempore*.
 - ▶ Se si cita in giudizio una **ditta**: si devono indicare i dati della persona fisica-imprenditore individuale. La ditta non ha, infatti, una propria capacità giuridica, ma costituisce il segno distintivo con cui l'imprenditore individuale esercita la propria attività.
 - ▶ Se si cita in giudizio **un'associazione non riconosciuta**: la stessa può stare in giudizio nella persona di coloro i quali è conferita la presidenza o la direzione (art. 36 c.c.).
- ▶ **È importante** indicare il Codice Fiscale delle parti: la **mancata indicazione** non è però motivo di nullità ma solo di *sanzione tributaria* (pagamento C.U. + 50%).

iv. Indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità

Ai sensi del n. 3-*bis* all'art. 163 c.p.c., nei casi in cui la domanda sia soggetta ad una condizione di procedibilità (mediazione o negoziazione assistita o altra ipotesi), l'attore deve dare atto della sua esistenza e dell'assolvimento della stessa.

A tal fine, dovrà procedere al deposito, unitamente alla citazione, della documentazione comprovante l'avvenuto esperimento della mediazione, ovvero l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.

- ▶ Tuttavia, l'art. 164 c.p.c. non prevede che la sua **mancata indicazione** è causa di nullità dell'atto di citazione.
- ▶ **N.B:** il convenuto deve eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o di negoziazione assistita, a pena di decadenza **non oltre la prima udienza** (l'improcedibilità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice entro la prima udienza).

MEDIAZIONE (D.lgs. 28 del 2010)

È l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Vi sono tre tipologie di mediazione:

- 1) **Facoltativa**: possibile su tutti i diritti disponibili.
- 2) **Obbligatoria**: è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in questi casi:
 - Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di azienda; Risarcimento da diffamazione a mezzo stampa; Contratti assicurativi, bancari; Risarcimento danno da responsabilità medica/sanitaria [* dal 1/4/17, in alternativa alla mediazione obbligatoria, le parti possono svolgere un tentativo obbligatorio di conciliazione, proponendo ricorso *ex art. 696-bis c.p.c.* - v. L. 24/2017 (legge Gelli)]; Contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising; di opera; di rete; di somministrazione; di società di persone e di subfornitura.
 - **N.B.: la mediazione non è prevista** per: decreto ingiuntivo, inclusa opposizione, fino alla pronuncia dell'istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecutività, con onere di proposizione che spetta al creditore opposto (art. 5-*bis* D.lgs. 28/2010; v. **sul punto già Cass., SS.UU., n. 18741/19**); convalida sfratto; CTU preventiva; possessori; opposizione all'esecuzione; procedimento in camera di consiglio; azione civile nel processo penale.
 - In caso di mancato esperimento, essendo una **condizione di procedibilità** della domanda, deve essere eccepita: dal convenuto entro la prima udienza; d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
 - Eccepito e rilevato il mancato esperimento, il giudice rinvia il processo oltre la scadenza del termine per lo svolgimento della mediazione (3 mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi). **Se la mediazione non viene proposta, il Giudice con sentenza dichiara l'improcedibilità della domanda.**
 - È necessaria l'assistenza dell'avvocato: ma quando la lite riguarda il consumatore-professionista l'obbligo è escluso (*sent. C.G. UE 14/6/17, caso Menini*).
 - **Legittimazione alla mediazione dell'amministratore del condominio**: il nuovo art. 5-*ter* del D.lgs. 28/2010 legittima l'amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, **senza il previo rilascio della procura da parte dell'assemblea.**
 - **N.B.: approvazione dell'assemblea**: tuttavia, il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore **deve essere approvato dall'assemblea** entro il termine fissato nell'accordo. In caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea, l'accordo si considera respinto.
- 3) **Delegata**: Il giudice, anche in sede di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. In

tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di *procedibilità* della domanda anche in sede di appello.

- **N.B.: gratuito patrocinio:** con l'introduzione di un nuovo capo II *bis* al D.lgs. 28/2010, il legislatore ha esteso l'istituto del gratuito patrocinio al procedimento di mediazione.

Gli avvocati sono tenuti ad informare i propri clienti circa la possibilità di avvalersi dei procedimenti di mediazione (sia nel caso di mediazione facoltativa che obbligatoria) e delle agevolazioni fiscali. **Detta informativa deve essere fornita chiaramente e per iscritto. La mancanza di informativa determina l'annullabilità del contratto d'opera concluso** (e l'avvocato non può agire per il compenso, se non nel limite dell'ingiustificato arricchimento).

*

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (L. 162/14)

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

Vi sono due tipologie di Negoziazione assistita:

1) *Facoltativa*.

- **N.B.:** a seguito della riforma Cartabia, la procedura di negoziazione assistita può essere esperita anche per le **controversie individuali di lavoro** di cui all'art. 409 c.p.c. (in alternativa al tentativo di conciliazione di cui all'art. 412-ter c.p.c.)

2) *Obbligatoria:* è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in questi casi:

- Pagamento di una somma non superiore a € 50.000; Controversie in materia di risarcimento danni da veicoli/natanti; Contratti di trasporto/sub-trasporto (l.190/14).
- **N.B.:** la negoziazione non è prevista per: decreto ingiuntivo, inclusa opposizione; convalida di sfratto; CTU preventiva; opposizione all'esecuzione; procedimento in camera di consiglio; azione civile nel processo penale.
- **N.B.: gratuito patrocinio:** in forza dell'art. 11-*bis* e ss. D.lgs. 132/2014, l'istituto del gratuito patrocinio è esteso anche alla procedura di negoziazione assistita.

L'avvocato invita l'altra parte alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita. Se la controparte non aderisce all'invito/o non si conclude l'accordo entro 30 giorni può proporre la domanda giudiziale. **La condizione di procedibilità deve essere eccepita dal convenuto (o rilevata d'ufficio dal giudice) non oltre la prima udienza.**

È dovere deontologico dell'avvocato informare il cliente all'atto di conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Detta informativa al cliente (non serve per iscritto) si può inserire anche nel mandato.